



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1919/16 dell' 01.09.2016 emessa nel giudizio SPINELLA ALFIO contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10
In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 24° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

✓

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1919/16 dell' 01.09.2016 emessa nel giudizio SPINELLA ALFIO contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

Premesso che il Sig. SPINELLA Alfio ha citato il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.,innanzi al G.d.p. di messina proponendo opposizione ex art 615 cpc ,avverso cartella di pagamento n. 293201400350802 48, notificata il 17.04.2015, mediante la quale la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.gli aveva intimato il pagamento della somma di € 1.214,79 a titolo di sanzioni amministrative iscritte a ruolo dal Comune di TAORMINA;

che in data 14/04/2017, prot. com.le n. 8394, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1919/16 - R.G. n. 4959/15 - dell' 01.09.2016 , depositata in cancelleria il 20.09.2016, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha accolto l'opposizione di SPINELLA Alfio avverso la cartella esattoriale opposta;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 536,67, comprensivi degli accessori di legge

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere a SPINELLA Alfio ammontano complessivamente ad € 605,53, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso del giudizio liquidate in sentenza	€	265,00
▶ spese	€	150,00
▶ spese generali 15% (su € 265,00)	€	39,75
▶ C.P.A. 4% (su € 304,75)	€	12,19
▶ Iva 22% (su € 316,94)	€	69,73

totale complessivo € 536,67.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;


Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di SPINELLA Alfio ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 536,67 dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di MESSINA n.1919/16 del 01.09.2016, depositata in Cancelleria il 20.09.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott Eligio Giardina

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0008384 del 14/04/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI



N. 1919/16 R. Dem.
N. 4959/15 R.A.C.
N. 9584/16 Cron.
N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Elena Ramatelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 4959/15 R.G., vertente

TRA

SPINELLA ALFIO, nato a Giarre il 11.01.1965, c.f. SPNLFA 65A11E017M, residente a Giarre (CT) in Via Giuseppe Zinghirino n. 33 (Fraz. Sciara di Giarre), ed elettivamente domiciliato in Rometta (ME), Via Nazionale n. 428 (Studio dell'avv. Pasquita Patti), presso lo studio dell'avv. Luca Stefano Gangemi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

Opponente

Contro

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A, Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, elettivamente domiciliato in Barcellona, Via Firenze n. 48, presso lo studio dell'avv. Rosaria Calabrò che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

Opposta

COMUNE di TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore,
corrente in Taormina Corso Umberto n. 217 (P Iva 00299100834)
elettivamente domiciliato in Acireale Corso Sicilia n. 25 presso lo studio
dell'avv. Rosalba Messina che lo rappresenta e difende giusta procura a a
margine della comparsa di risposta

Opposta

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 26.08.2015, Spinella Alfio proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 293201400350802 48, notificata il 17.04.2015 con cui con cui la Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Catania, gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 1214,79, a titolo di sanzioni amministrative iscritte a ruolo dal Comune di Taormina.

Esponesse di avere appreso solo a seguito della notifica della cartella che la stessa ineriva a somme iscritte a ruolo per la violazione in data 18.02.2011 degli artt. 7 e 14 dell' ordinanza Sindacale n. 115 del 21.07.2008.

Negava, anzitutto, che nella fattispecie si fosse formato il titolo esecutivo su cui fondare la procedura di riscossione non avendo ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della somma nonchè l'infondatezza della violazione contestata e rilevava l'esistenza di vizi

formali della cartella.

Costituitasi in giudizio la Riscossione Sicilia sosteneva la propria carenza di responsabilità in merito ai fatti di causa affermando la ritualità della procedura di riscossione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il Comune di Taormina, costituitosi in giudizio contestava quanto sostenuto da parte opponente asserendo che la procedura esecutiva era stata incoata validamente sulla scorta del verbale di contestazione elevato all'opponente.

La causa, documentalmente istruita, all'udienza del 09.06.2016, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, chiarito che alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24154 del 2007) in sede di opposizione a cartella esattoriale, è consentito, all'intimato che eccepisca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, di contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo. In tal caso, pertanto, al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'Ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. L'opposizione va comunque proposta anche nei confronti del Concessionario che ha emesso la cartella esattoriale, considerato che al detto soggetto va riconosciuto l'interesse a resistere per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente impositore, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art. 27 legge n. 689/81. Secondo un

4



recente orientamento giurisprudenziale, infine, si verserebbe in ipotesi di litisconsorzio necessario, a fronte della quale la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo; (Cass. Civ. Ordinanza n. 12385/2013 v., altresì, Cass. n. 17936 del 2003; Cass. n. 709 del 2008 e, più recentemente, Cass., ord., n. 23459 del 2011).

Nel caso di specie, poi, la legittimazione della Riscossione discende non solo dall'applicazione dei suddetti principi ma anche dalla circostanza che l'opposizione concerne aspetti dell'attività posta in essere direttamente dall'Ente riscossore.

Nel merito ritiene questo giudice che l'opposizione proposta da Spinella Alfio sia fondata e vada accolta per quanto di ragione.

Secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza in relazione alla cartella esattoriale, o in caso di mancata notifica della cartella avverso, l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento, emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative, sono ammissibili a seconda dei casi i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi della l. 689/81, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del C.D.S., al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella e, quindi, per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;

l'opposizione agli atti esecutivi allorché si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è poi soggetto al regime suo proprio. (per tutte Cass. Civ. 2006 20.04.06 - Cass. Civ. 28/06/02 n. 9498).

Tra i motivi di opposizione, parte attrice ha invocato l'illegittimità della cartella opposta per essere stata emessa sia in carenza di valido titolo esecutivo presupposto, sia per intervenuta prescrizione del credito.

La domanda pertanto, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, 1 comma c.p.c..

Da quanto è dato evincere dagli atti di causa, la violazione per cui l'Ente opponente ha iscritto a ruolo la somma sanzione, concerne materia diversa dalla violazione del Codice della Strada.

L'opponente ha, infatti, dedotto di avere appreso dalle ricerche eseguite dopo la notifica della cartella che la condotta illecita contestatagli aveva avuto ad oggetto la violazione dell'ordinanza sindacale n. 115 emessa in materia di rifiuti.

Tale circostanza dedotta dall'opponente è da ritenersi pacifica in quanto rimasta incontrastata dall'Amministrazione resistente, che non ha assunto in merito alcuna posizione di contrasto nè ha proposto analitiche e dettagliate censure.

Per le violazioni diverse da quelle disciplinate dal Codice della Strada trova applicazione il procedimento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge n. 681 del 1989. Ed infatti, soltanto nel regime

speciale previsto dal codice della strada il processo verbale di accertamento dell'infrazione possiede la potenzialità di costituire titolo esecutivo, e può porsi quindi quale atto terminale del procedimento sanzionatorio, mentre per quelle relative a materie diverse è l'ordinanza ingiunzione a ad assurgere a titolo esecutivo.

Prevede, infatti, la menzionata normativa che, se non avviene il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni (dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi dalla contestazione), ai sensi dell'art. 16, il funzionario o l'agente accertatore inoltra rapporto all'autorità indicata nell'art. 17, alla quale l'autore della violazione può presentare a sua volta scritti difensivi. Dispone ancora (art.13) che l'autorità suindicata, se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione, che è titolo esecutivo ed è soggetta all'opposizione in sede giurisdizionale ex artt. 22 e 23. 3.

L'Amministrazione comunale resistente, a fronte della contestazione mossa dall'opponente, non ha prodotto alcun atto da cui possa evincersi la l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo valido ai fini della procedura di riscossione che non può di conseguenza ritenersi legittimamente incoata.

L'opposizione va accolta per tale assorbente motivo e stante la soccombenza il Comune di Taormina va condannato alla rifusione in favore dell'opponente dei compensi di giudizio che si liquidano sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto della semplicità della questione trattata, nonchè dell'attività svolta, in complessivi Euro 265,00 oltre Euro 150,00 per spese, iva, cpa e spese generali nella misura di



h

legge, mentre le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.a. resistente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Spinella Alfio con atto di citazione notificato il 24 agosto 2015, ogni contraria istanza difesa ed eccezione disattesa così provvede:



1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto degli Enti resistenti a procedere alla riscossione giusta cartella di pagamento n. 293201400350802 48, notificata il 17.04.2015, per mancanza di titolo esecutivo;

2) condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 265,00 oltre Euro 150,00 per spese, iva, cpa e spese generali nella misura di legge,

3) compensa le spese tra l'opponente e la Riscossione Sicilia S.p.a.,.

Così deciso in Messina il 01.09.2016

IL GIUDICE



Si allegano e sono state rilasciate n. 2 copie
a AW-WEA S. BANDERINI di pag. 7
occaduna il 4 OTT. 2016 Richiesta del 20-9-2016
Applicare marche per L.





Copia P.E. x Avv.¹⁰

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 11

Messina / / 5 APR. 2017

F.to II



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹⁰ Usc. Stefano Gangemi
nell'interesse di Spivello Alfo

Messina / / 5 APR. 2017



F.to II

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

E' copia conforme ad altra copia rilasciata S.p.in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.¹⁰ Usc. Stefano Gangemi
nell'interesse di Spivello Alfo
giusta

Messina / / 5 APR. 2017

Il Cancelliere



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio BONANNINO

[Handwritten signature]

SE COMUNE DI TAORMINA, IN PERSONA DEL SIG. P.T.
CORSO UMBERTO N. 217, TAORMINA.

Messina

11/11/2011

09601

RECESSIONE
Cognome _____
Nome _____
Via _____
C.A.P. _____
Città _____
Prov. _____
1053




A MEZZO DEL SERVIZIO
CON DEPOSITO IN CAUSA

Messina, _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

11 APR 2011



PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

Taormina _____ 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

Taormina _____ 28 DIC 2017

S. 1918/16 PREN. 821/17
E 605,53
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 61/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1919/16 dell'01.09.2016 emessa nel giudizio SPINELLA ALFIO contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.

Considerato che in data 14/04/2017, prot. com.le n. 8394, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1919/16 - R.G. n. 4959/15 - dell' 01.09.2016 , depositata in cancelleria il 20.09.2016, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

a) ha accolto l'opposizione di SPINELLA Alfio avverso la cartella esattoriale opposta;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 536,67, comprensivi degli accessori di legge


Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere a SPINELLA Alfio ammontano complessivamente ad € 605,53, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso del giudizio liquidate in sentenza	€	265,00
▶ spese	€	150,00
▶ spese generali 15% (su € 265,00)	€	39,75
▶ C.P.A. 4% (su € 304,75)	€	12,19
▶ Iva 22% (su € 316,94)	€	69,73

totale complessivo € 536,67.



VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di Spinella A Ifio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 536,67 , scaturente dalla sentenza esecutiva n. sentenza n. 1919/16 - R.G. n. 4959/15 - dell' 01.09.2016 , da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;

b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO



Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

